

**PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE**

**2° Caso:**

**“Dimissioni da un Centro Socio Educativo di un disabile causa un contenzioso economico per il pagamento della retta.”**

**PREMESSA:**

Un Comune gestisce per conto dei Comuni associati il Centro Socio Educativo, struttura rivolta a persone con disabilità intellettiva e relazionale in condizione di gravità.

Pericle 26 anni, frequenta questo Centro.

La sua condizione di salute è certificata dalla diagnosi riportata sul verbale di accertamento di invalidità redatto dall'ASL e ciò conferma la necessità e l'importanza della frequenza al C.S.E. dove vengono erogate le prestazioni ritenute necessarie allo sviluppo e al mantenimento dell'autonomia personale.

Il servizio CSE si configura quindi, nel sistema dei servizi alla persona che opera in Regione Lombardia, come un servizio sociosanitario.

Il sistema di finanziamento è schematicamente il seguente:

- 1) quota sanitaria (dal fondo sanitario regionale) in quanto al servizio è riconosciuta una componente sanitaria delle prestazioni erogate in merito al ruolo dell'educatore professionale che deve svolgere valutazioni ed azioni in relazione alla specifica condizione di salute della persona con disabilità.
- 2) Quota sociale regionale (dal fondo sociale regionale)
- 3) Quota sociale comunale (fondi propri degli Enti Locali)

Su questa terza quota le varie Amministrazioni Comunali agiscono, ciascuno con un proprio regolamento, al recupero totale o parziale della retta, coinvolgendo la famiglia del disabile.

**IL FATTO:**

Il Comune oggetto del presente intervento, ha aperto un contenzioso con la famiglia di Pericle relativo al mancato pagamento da parte della stessa famiglia delle quote di retta ad essa imputato, calcolate, nei diversi anni, sulla base del regolamento comunale, che valuta il reddito complessivo della famiglia ignorando quanto disposto dall'art. 3 2ter D.Leg. 130/2000 che dispone di valutare la situazione economica del solo assistito.

Tale contenzioso ha assunto dimensioni ragguardevoli dal punto di vista della somma richiesta (circa 40.800 Euro), che si è creata in quanto il Difensore civico del Comune ha disposto che la quota da versarsi fosse il 40% di quanto richiesto e la famiglia così ha proceduto.

Inoltre, la famiglia si è rivolta all'Autorità Giudiziaria per un parere.

Al di là delle motivazioni che riguardano il contenzioso, il fatto prevalente su cui si chiede il pronunciamento di questo spettabile Tribunale dei Diritti dei Disabili, è l'atto di dimissione dal C.S.E. che il Comune ha emesso nei confronti di Pericle, interrompendo quindi lo svolgimento del piano di intervento personalizzato che in quel servizio era garantito.

## **PARTICOLARE:**

Il fatto che talune Amministrazioni Comunali attuano regolamenti difformi rispetto alla norma istituzionale è dovuto alla mancata adozione da parte del Governo del regolamento relativo all'ambito di applicazione dell'art. 3 2ter del D.Lgs summenzionato.

Un altro fatto increscioso si è aggiunto a quanto esposto:

L'exasperazione dei genitori ha raggiunto i massimi livelli.

Questi si sono recati con il proprio figlio negli uffici del Comune, hanno fatto accomodare Pericle nelle poltroncine di attesa e lo hanno lasciato solo.

Gli impiegati, accortesi dopo un'ora del mancato rientro dei genitori, hanno avvertito il Sindaco il quale ha allertato i Carabinieri.

Questi ultimi, dopo essersi sincerati delle condizioni del disabile sono andati a prelevare il padre per condurlo negli uffici comunali.

La dichiarazione del genitore è stata:

"La nostra è un'azione dettata dalla disperazione.

Non sappiamo più cosa fare.

Io ho 62 anni, sono pensionato.

La retta annuale del C.S.E. costa 13 mila Euro.

Ora stiamo dando fondo a tutti i nostri risparmi che abbiamo fatto anche in funzione del futuro di nostro figlio.

Siamo in grave difficoltà psicologica in quanto non riusciamo a trovare un dialogo con l'Amministrazione Comunale.

Comunque il Comune non poteva sospendere il servizio.

Siamo nel mezzo di una pratica legale e doveva essere la Magistratura a stabilire quanto si deve pagare".

La voce era bassa, gli occhi lucidi dalle lacrime.

Ora rischia una denuncia per abbandono di incapace

## **TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI:**

Composto dai Sigg.ri

dott. Pietro Calabrò.....Presidente

dott. Riccardo Atanasio.....Giudice Relatore

dott. Cosimo Crolla.....Giudice Relatore

dott. Claudio Castelli.....Giudice

dott. Silvio Cinque.....Giudice

dott. Nicola Clivio.....Giudice

dott. Salvatore Dovere.....Giudice

dott. Mario Fraticelli.....Giudice

dott. Marco Lualdi.....Giudice

Nella seduta del 20 Settembre 2003 ha emesso la seguente

### **DELIBERA:**

Nell'ambito della questione sollevata da M.S. e B.S. in merito alla dimissione da un Centro socio educativo di un disabile a causa del mancato pagamento della retta.

### **IN FATTO:**

Pericle è un ragazzo di 26 anni portatore di handicap grave ammesso alla frequentazione di un centro socio educativo (CSE) gestito da un Comune della Lombardia anche per conto del Comune di residenza del disabile.

Gli oneri finanziari del servizio suddetto sono ripartiti sulla base delle seguenti quote: una quota sanitaria a carico del fondo del sanitario regionale; una quota sociale a carico del fondo sociale regionale; ed infine una quota sociale comunale.

La questione che ha visto contrapporsi le due parti (il Comune e la famiglia del ragazzo) attiene alla individuazione del soggetto sul quale debba gravare l'onere finanziario della quota sociale comunale.

In particolare, l'Assemblea dei sindaci ha deliberato il suddividere tale onere ponendo il 60% della quota a carico dell'Amministrazione e il 40% a carico della famiglia, "ferma restando l'autonomia da parte dell'Amministrazione comunale che potrà intervenire con modalità diverse in relazione alle esigenze della famiglia nonché la partecipazione con contributi ad una tantum quale assistenza generica o richiede una maggiore contribuzione da parte di famiglie con reddito, che in base al piano socio-assistenziale, risultano escluse dall'intervento aggiuntivo del Comune".

Sulla base di tale previsione il Comune ha deciso che la famiglia dovesse farsi integralmente carico della quota in considerazione del reddito familiare.

Fino all'anno 2000 la famiglia di Pericle ha regolarmente versato l'intero importo preteso; a seguito dell'intervallo del difensore civico – il quale aveva consigliato alla famiglia di pagare la sola quota del 40% ritenendo ingiustificata l'opzione interpretativa fatta propria dal comune – la famiglia del disabile ha limitato il proprio onere finanziario alla misura predetta.

L'amministrazione comunale ha dapprima fatto ricorso alla procedura monitoria per il recupero del credito maturato nel corso degli anni 99 e 2000; successivamente ha reiteramente richiesto il pagamento delle somme relative all'intera quota con riferimento agli anni successivi sotto la minaccia della sospensione dell'erogazione del servizio.

Infine, nonostante il pagamento parziale del 40% della quota, ha disposto la sospensione di Pericle dalla frequenza del servizio centro socio educativo.

### **IN DIRITTO:**

La questione posta all'attenzione di questo Tribunale è se possa considerarsi legittima la decisione dell'amministrazione di sospendere un servizio pubblico socio sanitario a causa del rifiuto di pagamento della retta nella misura integrale da parte del suo fruitore.

Questo tribunale richiede di dovere qualificare innanzi tutto il rapporto giuridico tra le parti.

A) Ebbene, non si può dubitare che quello in questione è un servizio pubblico di natura socio – sanitaria gestito da un ente pubblico.

E sono certamente regolati da principi e norme pubblicistiche gli aspetti attinenti alla istituzione del servizio, alla scelta dei soggetti gestori, alla individuazione dei criteri di ammissione dei fruitori.

La sua peculiarità è però rappresentata dal carattere parzialmente oneroso della prestazione erogata dall'Amministrazione.

La previsione di un corrispettivo per il servizio prestato – che nella fattispecie è contestato nel suo ammontare – qualifica il rapporto, ormai instaurato, come paritetico; e da esso sorgono situazioni giuridiche qualificabili come di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.

B) A non diverse conclusioni si perviene qualora si volesse ritenere applicabile alla fattispecie, istituiti negoziali e strumenti processuali propri del diritto civile.

L'amministrazione comunale, nel decretare unilateralmente la sospensione del servizio, potrebbe dirsi mossa in tale ambito facendo uso di uno strumento – l'exceptio inadimplenti contractus – posto a tutela del contraente.

L' art. 1460 c.c prevede che *"nei contratti con prestazione corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria .....Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede"*

L'indagine che questo tribunale deve compiere si sposta sull'accertamento della contrarietà o meno a buona fede del rifiuto del gestore alla prestazione del servizio.

E' noto infatti che la più recente ed avvertita giurisprudenza ritiene che la buona fede costituisca oltre che un cardine della disciplina legale delle obbligazioni, uno dei principi portanti del nostro Ordinamento che ha il suo referente costituzionale nell'obbligo di solidarietà sociale (art. 2).

Essa si pone quale regola di condotta improntata all'obbligo di correttezza, lealtà e salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti in cui non importi un sacrificio apprezzabile.

Adeguando tali principi al caso di specie, caratterizzato, come si è detto dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, la buona fede rileva quale criterio di temperamento dell'interesse di entrambe le parti.

Si è infatti in presenza di un servizio socio sanitario rivolto a persone con disabilità intellettive e relazionali in condizioni di gravità e pertanto le relative prestazioni sono finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della capacità e dell'autonomia personale del portatore di handicap.

Viene quindi in rilievo l'interesse all'integrità fisiopsichica e morale di una persona.

A questo si contrappone l'interesse puramente economico – finanziario fatto valere dall'Amministrazione.

Il benessere fisiopsichico del disabile irrimediabilmente compromesso dalla sospensione di un programma personalizzato attuato dal servizio CSE costituisce bene di rango superiore rispetto a quello economico; e l'esigenza di tutela immediata del diritto del creditore mai potrebbe comportare il sacrificio di tale interesse.

E' pur vero che l'Amministrazione potrebbe opporre che l'assicurazione dei mezzi finanziari anche da parte dei soggetti privati fruiscano è indispensabile per assicurare la continuità del servizio nella sua globalità.

Ma a questo rilievo può facilmente obiettarsi che la Pubblica Amministrazione – dal mancato esercizio del potere di autotutela contrattuale – non vede pregiudicata la sua

possibilità di recuperare le somme non versate dall'utente, necessarie per la gestione del servizio, in un momento successivo, anticipandone gli ammontari.

Alla stregua dei su esposti rilievi l'eccezione che pregiudica un diritto fondamentale della persona del disabile – peraltro terzo rispetto ai due soggetti del rapporto di servizio pubblico – è pertanto contraria a buona fede ed è illegittima.

L'Amministrazione va pertanto condannata a ripristinare il servizio con effetto immediato.

**PQM:**

Il Tribunale dei diritti dei disabili dichiara l'illegittimità della sospensione della frequenza del Servizio Centro Socio Educativo da parte di Pericle adottata con delibera della Giunta comunale: condanna il Comune all'immediata riammissione al centro.

*Milano il 20.9.03*